

Regolamento recante la disciplina delle procedure interne in tema di conferimento incarichi ed esercizio del potere sostitutivo degli organi comunali ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 39/2013

OGGETTO: Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

a) le procedure interne relative alla verifica del rispetto delle norme in tema di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice;

- incarichi di responsabilità apicale o assimilati, interni ed esterni, conferiti nel comune e negli enti di diritto privato in controllo del comune di Fisciano;

- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo del comune di FISCIANO.

b) il procedimento per l'accertamento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità afferenti agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi di responsabilità interni ed esterni a questo Comune e agli enti di diritto privato controllati da questo Comune nonché agli incarichi di amministratore in Enti di diritto privato controllati da questo Comune;

c) i procedimenti diretti:

- alla dichiarazione di nullità degli incarichi e dei relativi contratti conferiti a coloro nei cui confronti sussista una causa di inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013;

- alla dichiarazione di interdizione temporanea dalla potestà di conferire incarichi dei componenti degli Organi comunali che abbiano conferito un incarico dichiarato nullo per la sussistenza di una causa di inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013;

- all'accertamento dell'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 e la conseguente proposta di dichiarare la decadenza dalla carica;

d) l'individuazione degli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. dell'8 aprile 2013, n. 39, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento nonché le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva;

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 e alle sue successive modificazioni ed integrazioni nonché ai provvedimenti dell'ANAC afferenti ai suoi poteri di vigilanza di cui all'art. 16 del D.lgs. 39/2013.

Articolo 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni di cui all'art. 1 del D.L.vo 39/2013¹ che

1 D. L.vo 39/2013 - art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

qui si intendono espressamente richiamate.

Articolo 3. - Incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.lgs. 39/2013

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui ai capi II, III e IV del D.lgs. 39/2013 ed i relativi contratti sono nulli di diritto, a norma dell'art. 17 D.lgs. 39/2013.

2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI, accertata dal RPCT, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'art. 19, comma 1, del D.lgs. 39/2013.

3. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti di questo Comune in caso di incompatibilità, a norma dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. 39/2013.

Articolo 4. - Funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione:

a) vigila sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità e qualora venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare il procedimento di accertamento.

b) dichiara la nullità degli incarichi conferiti in violazione delle norme del D.lgs. n. 39;

c) esercita il potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile;

d) accerta le eventuali situazioni di incompatibilità in relazione agli incarichi conferiti e contesta all'interessato l'accertamento compiuto;

e) propone all'organo che ha conferito l'incarico la dichiarazione di decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo in caso di accertata incompatibilità ed in assenza dell'opzione dell'interessato;

2. Per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 il responsabile della prevenzione della corruzione:

a) può emanare direttive per le modalità di presentazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, anche attraverso la predisposizione di appositi modelli;

b) propone all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione specifiche norme tese ad assicurare il rispetto delle disposizioni del D. lgs 39/2013;

3. Il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o di decadenza di cui al comma 1:

- all'ANAC;

- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;

- alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

- all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai Responsabili di Settore.

Articolo 5. - Verifica preliminare dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Gli organi del Comune titolari del potere di conferire gli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 sono tenuti ad accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, il possesso in capo al soggetto che si vuole nominare dei requisiti necessari ed in particolare l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.

2. La verifica di cui al comma 1 per quanto attiene gli incarichi di competenza degli Organi politici viene effettuata dai Responsabili di Settore competenti per materia in sede istruttoria anche sulla base della dichiarazione di cui al comma 3 e del curriculum vitae presentati dagli interessati.

3. Costituisce condizione di efficacia degli atti di conferimento degli incarichi la presentazione da parte del soggetto destinatario dell'incarico, all'atto del conferimento, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi previste dagli articoli 3, 4 e 7 del D.lgs. 39/2013 e di incompatibilità delle cariche previste dagli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.lgs. 39/2013 (par. 3.1.8 P.N.A.), se ed in quanto applicabili a questo Comune. Le predette dichiarazioni sono rese, a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

4. Le dichiarazioni prodotte ai fini del conferimento degli incarichi dovranno obbligatoriamente contenere, a pena di non ammissibilità, la fedele elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne dallo stesso soggetto subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione ivi comprese quelle non definitive e la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

5. Nei provvedimenti di conferimento degli incarichi si deve dare espressamente atto dell'avvenuta presentazione della su citata dichiarazione, della sua ammissibilità a norma del precedente comma 4 del presente articolo, e delle risultanze dell'istruttoria effettuata.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere pubblicate tempestivamente, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune a cura dei Responsabili di Settore rispettivamente competenti per le aree di attività cui ineriscono gli incarichi.

7. Qualora gli incarichi abbiano una durata superiore ad un anno, le dichiarazioni di cui al comma 2 devono essere presentate dagli interessati ovvero trasmesse attraverso posta elettronica certificata, entro la stessa data di ogni anno in cui ricorre la data di presentazione della prima dichiarazione, all'ufficio del protocollo generale del Comune. I Responsabili di Settore competenti per materia provvedono a vigilare sulla tempestiva presentazione annuale delle dichiarazioni e ad accertarne la veridicità. In caso di inutile decorso del predetto termine, i Responsabili di Settore ne danno tempestiva comunicazione al RPCT.

Articolo 6. - Obblighi di comunicazione

1. Coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni o esterni ovvero cariche loro conferite da qualsiasi organo di questo Comune hanno l'obbligo di dare comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notificazione di uno dei provvedimenti o sentenze di seguito indicati, al RPCT e all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha loro conferito l'incarico o la carica:

a) del provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;

b) dell'eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato o emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;

c) di qualunque provvedimento amministrativo o giurisdizionale di sospensione o interdizione dai pubblici uffici;

d) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013 con riferimento alla carica o all'incarico ricoperti dagli stessi soggetti presso questo Comune.

2. La mancata comunicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) protrattasi per trenta giorni dalla data in cui i soggetti interessati ne hanno avuto notifica determina la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, previo esperimento della procedura di cui al successivo articolo 11.

3. I dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 contenuti nei predetti provvedimenti devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.lgs. 196/2003.

Articolo 7. - Procedimento dichiarativo della nullità dell'incarico

1. Il RPCT, qualora abbia comunque conoscenza che un incarico conferito da un organo di questo Comune sia affetto da una causa d'inconferibilità prevista dal D.lgs. 39/2013, è tenuto ad avviare il procedimento teso a dichiarare la nullità dello stesso.

2. Il procedimento ha avvio con l'atto di contestazione all'interessato della possibile causa d'inconferibilità rilevata; l'atto di avvio del procedimento deve essere trasmesso anche all'organo che ha conferito l'incarico oppure, nel caso di organo collegiale, ai componenti dell'Organo il cui voto favorevole ha contribuito a conferire l'incarico.

3. L'atto di contestazione dell'asserita violazione deve contenere, oltre ad una breve indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, l'invito al destinatario a presentare per iscritto eventuali memorie difensive entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

4. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le memorie prodotte non siano idonee a confutare la sussistenza dell'asserita violazione della disposizione del D.lgs. 39/2013 che prevede la causa di inconferibilità contestata, il RPCT provvede, tempestivamente e comunque entro i successivi dieci giorni, con apposito atto motivato, a dichiarare la nullità dell'atto con cui è stato conferito l'incarico.

5. Nel provvedimento dichiarativo della nullità dell'atto conferente l'incarico di cui al precedente comma, da notificarsi tempestivamente a norma di legge all'interessato e all'organo monocratico ovvero ai componenti dell'organo collegiale che con il loro voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico nullo, devono essere indicate le somme eventualmente corrisposte per effetto dell'incarico dichiarato nullo l'con invito a rimborsarle al Comune entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data di notifica dello stesso atto, pena l'avvio delle procedure di riscossione coattiva; nonché i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso atto e i relativi termini di attivazione.

6. Il provvedimento di cui al comma 4 è, altresì, comunicato: al Sindaco; all'Assessore comunale e al Responsabile di settore competente per la materia oggetto dell'incarico; nell'ipotesi che l'incarico dichiarato nullo sia stato conferito da un organo collegiale, al presidente dello stesso organo affinché ne dia comunicazione nella prima seduta utile; al Responsabile dei servizi finanziari affinché proceda al recupero anche coattivo delle predette somme.

7. Gli atti di accertamento della causa di inconferibilità e di dichiarazione della nullità dell'incarico devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune, a norma dell'art. 18, comma 5, del D.lgs. 39/2013.

Articolo 8. - Procedimento per l'applicazione della sanzione inibitoria

1. Dichiarata la nullità dell'incarico inconferibile, il RPCT avvia nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo il procedimento volto all'applicazione della sanzione inibitoria di tre mesi dall'esercizio della potestà di conferire tutti gli incarichi di sua competenza.

2. Il procedimento ha avvio con la comunicazione di avvio del procedimento da effettuarsi nei confronti del titolare dell'organo che ha conferito l'incarico oppure, nel caso di organo collegiale, nei confronti dei componenti dell'Organo il cui voto favorevole ha contribuito a conferire l'incarico e deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. Al fine di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, il RPCT deve verificare con attenzione la sussistenza in capo ai componenti dell'Organo conferente dell'elemento psicologico; detta verifica oltre a considerare quanto dichiarato dal soggetto incaricato è volta ad accertare se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'organo

che ha adottato il provvedimento di nomina avrebbe potuto - anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al soggetto nominando - conoscere la causa di inconferibilità che ha determinato il provvedimento dichiarativo della nullità.

4. L'organo monocratico ovvero i componenti dell'organo collegiale che con il loro voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico dichiarato nullo possono presentare al RPCT, entro quindici giorni dalla notifica dell'atto dichiarativo della nullità dell'incarico, eventuali memorie a propria difesa, facendole pervenire all'ufficio del protocollo generale di questo Comune.

5. Il RPCT, se, all'esito del procedimento avviato, ritiene sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'organo monocratico conferente ovvero ai componenti dell'organo collegiale che con il proprio voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico, provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria effettuata a tutti i soggetti interessati i quali potranno, entro il termine perentorio dei 10 giorni successivi il ricevimento della comunicazione, far pervenire ulteriori memorie delle quali Il RPCT tiene motivatamente conto nel provvedimento finale con cui dichiara l'interdizione dell'organo monocratico o dei predetti componenti dell'organo collegiale dalla potestà di conferire tutti gli incarichi di loro competenza per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di notifica dell'atto dichiarativo dell'interdizione. In tale periodo di interdizione temporanea la predetta potestà è esercitata rispettivamente dagli organi titolari del potere sostitutivo di cui all'articolo 11.

6. Gli atti di accertamento della responsabilità dell'organo conferente e di dichiarazione della sua interdizione dalla potestà di conferire incarichi devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

7. I decreti di interdizione sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo.

Articolo 9. - Procedimento dichiarativo della decadenza da un incarico

1. Il RPCT, qualora abbia comunque conoscenza della sussistenza di una causa di incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 afferente a un incarico amministrativo di vertice o dirigenziale o di responsabilità, interno o esterno, presso questo Comune, provvede tempestivamente ad accertare tale causa e a notificare all'interessato apposito atto di contestazione che deve contenere, oltre all'accertamento della causa di incompatibilità e della norma che si assume violata, l'invito al destinatario a optare, entro il perentorio termine di quindici giorni decorrente dalla data di notificazione dell'atto di contestazione, all'incarico che intende ricoprire.

2. L'atto contenente la predetta opzione deve essere fatto pervenire all'ufficio del protocollo generale di questo Comune dall'interessato.

3. Il destinatario della comunicazione può, in alternativa all'atto di opzione, far pervenire memorie difensive atte a rappresentare l'insussistenza dell'incompatibilità rilevata.

4. Decorso inutilmente il predetto termine concesso all'interessato per dichiarare l'opzione, il RPCT provvede tempestivamente a proporre all'organo che ha conferito l'incarico incompatibile di dichiarare la decadenza dallo stesso incarico. Qualora pervengano da parte dell'interessato delle memorie difensive le stesse vengono motivatamente considerate dal RPCT all'interno della proposta di decadenza qualora non vengano ritenute idonee ad interrompere il procedimento avviato.

5. L'atto dichiarativo della decadenza dall'incarico di cui al precedente comma è notificato tempestivamente a norma di legge all'interessato.

6. L'atto di accertamento della causa di incompatibilità e l'atto con cui l'interessato dichiara la propria opzione nonché l'eventuale atto dichiarativo della decadenza devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Articolo 10. - Procedura di recupero delle somme erogate

1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza trasmette gli atti al Responsabile del Settore Finanziario per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.

2. Entro i sette giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile del Settore Finanziario dà comunicazione dell'avvenuto introito al RPCT, al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori e all'Organismo di valutazione.

Articolo 11. - Soggetti titolari del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo é attribuito:

a) nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;

b) alla Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;

c) al Vicesindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco; nel caso in cui il Vicesindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età;

d) al Segretario generale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di Settore. Nel caso in cui il Segretario generale sia assente o in posizione di conflitto di interessi, la competenza spetta al Vice segretario purché quest'ultimo non sia il titolare da sostituire;

e) al Vice Segretario generale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Comunale;

2. Nei casi di cui alle precedenti lettere d), secondo periodo, ed e), ove il Vice segretario sia il titolare da sostituire ovvero sia assente o in posizione di conflitto di interessi, l'organo surrogante è individuato nel Responsabile con maggiore anzianità di servizio.

Articolo 12. - Procedura surrogatoria

1. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il RPCT invita l'organo surrogante ad affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo che le norme in materia impongano termini diversi o più ampi.

3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al RPCT e gli trasmette i relativi provvedimenti.

4. Nel caso in cui l'affidamento nullo sia stato operato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, la comunicazione di cui al comma 3 è effettuata al Vice Segretario generale il quale svolgerà tutti i compiti assegnati dal presente Regolamento al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 13. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione, unitamente alla deliberazione con cui lo stesso è approvato, all'Albo pretorio ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune.